

REGOLAMENTO D'ISTITUTO

Titolo I - Vigilanza sugli alunni

Art. 1 - Gli alunni, affidati dalla famiglia alla scuola, hanno diritto alla vigilanza perché sia garantita la loro sicurezza ed incolumità.

Art. 2 - I docenti, nei diversi momenti della giornata scolastica, sia che essa si svolga dentro l'edificio scolastico, sia che essa si svolga fuori (*lezione, gite, visite di studio, ricreazione, trasferimenti in palestra, ecc.*), hanno il dovere di un'assidua vigilanza. Allo scopo il Dirigente Scolastico predispone opportune modalità di servizio.

Art. 3 - Il Personale Collaboratore scolastico è tenuto alla vigilanza sugli alunni, in occasione di momentanee assenze dei docenti, durante la ricreazione, al momento dell'ingresso e dell'uscita (C.M. 187/1964).

Art. 4 - In caso di sciopero, sia il personale Docente sia il Personale Collaboratore scolastico hanno il dovere di vigilare sugli alunni per il tempo necessario (parere del C.S. del 27/01/1982), rientrando tale servizio tra le misure "idonee" a garantire i diritti essenziali dei minori. Per assicurare la dovuta vigilanza si può comunicare un preavviso di adesione allo sciopero.

Art. 5 - Gli alunni debbono facilitare l'azione di vigilanza degli insegnanti, attenendosi alle regole di comportamento che vengono fissate.

Art. 6 - La vigilanza sugli alunni cessa nel momento in cui essi sono riaffidati, per un qualsiasi giustificato motivo, ai loro genitori.

Titolo II - Comportamento degli alunni

Art. 7 - Gli alunni devono essere educati a considerare l'ambiente scolastico come spazio per tutti e di tutti, quindi da utilizzare con il massimo rispetto. La stessa considerazione vale per il rapporto con tutto il personale scolastico

Art. 8 - Gli alunni devono trovarsi davanti all'ingresso della scuola 5 minuti prima dell'inizio delle lezioni e attendere i rispettivi docenti per essere accompagnati in classe.

Art. 9 - Durante il cambio dell'ora, in attesa dell'arrivo del docente, gli alunni non possono uscire dall'aula. La porta deve rimanere aperta.

Art. 10 - All'ingresso, durante la ricreazione e all'uscita dalla scuola, gli alunni debbono tenere un comportamento corretto e rispettoso di cose e di persone.

Art. 11 - Gli alunni possono recarsi ai servizi durante la ricreazione e durante le ore di lezione, dopo aver ottenuto il permesso dell'insegnante. E' vietato l'accesso ai servizi nella prima ora di lezione e nell'ultima ora di lezione.

Art. 12 - Durante l'intervallo, dalle ore 11,00 alle ore 11,10, gli alunni devono restare in aula. È vietato agli alunni spostarsi da un atrio all'altro

Art. 13 - Il cortile esterno, gli atri, i corridoi della scuola devono rimanere puliti. Carte e rifiuti vanno depositati negli appositi cestini.

Art. 14 - Gli alunni non possono usare a scuola telefoni cellulari, apparecchi di altro genere o altri oggetti che distruggano e disturbino le lezioni (è previsto il ritiro immediato e la riconsegna ai genitori).

Art. 15 - 1) Eventuali comportamenti scorretti sono segnalati dai docenti sul registro di classe e/o sul libretto personale. Dopo tre note la mancanza viene portata a conoscenza del Dirigente Scolastico per gli opportuni provvedimenti (ammonizione scritta da comunicare anche alla famiglia).

2) In caso di reiterati comportamenti scorretti il CdC può decidere la non partecipazione dell'alunno ai viaggi di istruzione

3) In caso di danni alle strutture scolastiche (banchi, sedie, porte, etc. ...), i genitori degli alunni coinvolti sono tenuti al risarcimento dei danni quantificati dal Dirigente Scolastico in modo forfettario.

Art. 16 - Prima di procedere a sanzioni disciplinari sia il docente che il Dirigente Scolastico debbono svolgere una fase istruttoria, durante la quale è concesso all'alunno di motivare, anche per iscritto, il suo comportamento,

Titolo III - Ritardi e giustificazioni

Art. 17 - L'alunno ha il dovere di trovarsi davanti alla scuola 5 minuti prima del suono della campanella. Eventuali ritardi vanno giustificati da parte dei genitori sul libretto personale.

Art. 18 - 1) In caso di ripetuti ritardi occorre avvisare il Dirigente Scolastico o il suo delegato per gli opportuni interventi presso l'alunno e la famiglia.
2) Il Dirigente Scolastico ha la facoltà di sospendere gli alunni dalle attività didattiche per un massimo di due/tre giorni.
3) Non può essere impedita la frequenza scolastica senza un preciso provvedimento del capo d'Istituto.
4) Sono vivamente sconsigliate le uscite anticipate, per evitare interruzioni delle attività didattiche. Nell'ultima ora di lezione è vietata l'uscita anticipata, se non per gravissimi e documentati motivi familiari. I ragazzi dovranno essere prelevati dai genitori o da persone appartenenti all'ambito familiare appositamente delegate.

Art. 19 - L'assenza deve essere giustificata dalla famiglia sul libretto personale e annotata sul Registro di classe.

Art. 20 - La rilevazione delle assenze avverrà tramite la **registrazione informatizzata ed immediata di assenze**, giustificazioni ed entrate in ritardo degli studenti. **La comunicazione scuola-famiglia** sarà breve, immediata, tempestiva **via SMS**: assenze, ritardi, comunicate direttamente sul cellulare dei genitori.

Art. 21 - Sono giustificate solo le assenze per motivi di salute, documentate da certificato medico, oltre i 5 giorni.

Art. 22 - Per particolari necessità, di salute o di famiglia, i genitori possono presentare al Dirigente o al suo Delegato, motivata richiesta di uscita anticipata di ingresso posticipato impegnandosi ad accompagnare e a prelevare il figlio agli orari richiesti.

Art. 23 - Non sono ammesse assenze collegate alle festività, per evitare ponti non autorizzati.

Titolo IV - Uso spazi - laboratori - biblioteca

Art. 23 - 1) La scuola, luogo di educazione e cultura, opera in costante interazione con l'ambiente. Ne deriva che le sue strutture possono essere messe a disposizione della comunità locale, secondo lo spirito dell'articolo 50 e articolo 33 D.l. n°44/01.
2) I locali della scuola, ad eccezione degli uffici e delle aule o laboratori ad uso speciale, possono essere concessi in uso al di fuori dell'orario del servizio scolastico, assumendosi la responsabilità in materia di sicurezza e di pulizia, per periodi di tempo determinato, a:

- *Altre scuola*
- *Comitato genitori*
- *Ente locale*
- *Associazioni culturali/sportive senza fini di lucro*
- *Organizzazioni sindacali.*

Art. 24 - 1) Le strutture scolastiche saranno utilizzate prioritariamente dagli alunni e dal personale scolastico e potranno essere concesse in uso, qualora non intralcino l'attività scolastica, per tempi limitati e solo nell'orario serale da associazioni culturali e sportive senza fini di lucro, da personale anche di altri Istituti per assemblee programmate e da associazioni sindacali.
2) L'utilizzazione temporanea della palestra può essere concessa a terzi solo per attività compatibili con la destinazione d'uso in ambito didattico e formativo

Art. 25 - 1) L'uso dei locali e delle attrezzature avviene previa domanda e con delibera del Consiglio d'Istituto, che determina l'ammontare del contributo da versare alla scuola e ne stabilisce l'uso
2) Il dirigente Scolastico può concedere l'uso dei locali delle attrezzature per manifestazioni della durata di un solo giorno, informando il C.I. nella prima riunione utile.

Art 26 - I Docenti possono utilizzare, senza limitazione, gli spazi della scuola, interni ed esterni, garantendo la cura e la custodia del materiale didattico, degli arredi e delle persone.

Art. 27 - 1) Nei laboratori gli alunni entrano solo con gli insegnanti.
2) La scuola si impegna ad attrezzare in modo più efficiente i laboratori già in uso (multimediale, linguistico e scientifico) ed allestire un secondo laboratorio linguistico .

Art. 28 – L'uso della Biblioteca, sia per le operazioni di prestito, sia per la permanenza nella sala di lettura e delle attrezzature informatiche per gli alunni avviene sotto la guida dei docenti.

Art. 29 – Occorre rispettare i turni di prenotazione dei Laboratori, dell'aula -video, della biblioteca.

Titolo V - Docenti - Conservazione strutture e sussidi

Art. 30 – Tutti gli spazi e tutto il materiale scolastico sono patrimonio comune e quindi vanno custoditi e rispettati da tutti: docenti, alunni, personale, esterni.

Art. 31 – I Docenti sono responsabili del corretto utilizzo delle strutture e dei sussidi; gli alunni devono rispettare le disposizioni dei loro docenti.

Art. 32 – In caso di guasti o di danni arrecati alle attrezzature, il docente segnala in segreteria il danno; l'utente ne risponde per le riparazioni necessarie.

Art. 33 – Alcuni insegnanti sono delegati dal Capo d'Istituto per la custodia dei sussidi librari degli audiovisivi e di laboratorio.

Art. 34 – I Docenti sono incaricati dal Dirigente Scolastico, con apposito atto di incarico, a svolgere attività e prestazioni d'opera professionale per l'arricchimento dell'offerta formativa, tenendo conto:

1. della disponibilità manifestata dal docente;
2. della specifica professionalità in rapporto alle attività da svolgere e alle necessità degli alunni;
3. delle competenze accertate anche se seconde;
4. della continuità didattica per progetti pluriennali.

Art. 35 – Nei casi in cui occorre avvalersi delle prestazioni di professionalità esterne si procederà alla valutazione dei curricula adottando gli stessi criteri dell'articolo precedente.

Titolo VI - Procedure di comunicazione con l'utenza

Art. 36 – Studenti e genitori vanno informati delle iniziative della scuola con avvisi ciclostilati o con comunicazioni sul diario.

Art. 37 – I colloqui antimeridiani e/o pomeridiani sono fissati, ogni anno, entro un mese dall'inizio della scuola, riportando su apposito ciclostilato tutti i dati necessari (nome del docente, disciplina insegnata, giorno e ora di ricevimento - data e orario per gli incontri pomeridiani). Anche il Capo d'Istituto comunica ai genitori il suo orario di ricevimento e la possibilità di ottenere incontri previo appuntamento telefonico.

Art. 38 – Ogni assemblea viene presieduta dal Dirigente Scolastico e della discussione viene redatto, dal Segretario, apposito verbale.

Art. 39 – Gli avvisi vengono stampati e distribuiti a cura della scuola e devono contenere l'O.d.G.

Art. 40 – I Consigli di Classe vengono convocati, di norma, dal Dirigente, con un preavviso di almeno cinque giorni e con l'indicazione della durata e dell' O.d.G.

Art. 41 – I Consigli di classe vengono anche convocati, su richiesta scritta della maggioranza assoluta dei suoi componenti (C.M. 105/75) e sono presieduti dal Dirigente o dal Vicario o da un suo delegato. Di ogni seduta viene redatto processo verbale a cura del Segretario.

Art. 42 – Il Consiglio d'Istituto è convocato dal Presidente, oppure su richiesta del Presidente della Giunta Esecutiva.

Art. 43 – Il preavviso è di almeno cinque giorni, la lettera di convocazione deve contenere data, ora, Ordine del giorno.

Art. 44 – Il calendario di massima delle riunioni dei Consigli di Classe, del Collegio dei Docenti, del Consiglio d'Istituto, delle assemblee di classe ha la seguente impostazione:
a) *consigli di classe: uno al mese*; b) *collegi Docenti: almeno 3 nel corso dell'anno*; c) *incontri scuola - famiglia: almeno 3*

Possono essere convocate assemblee straordinarie rispetto al calendario ordinario, per sopraggiunti problemi e/o adempimenti.

Art. 45 - Gli atti del Consiglio d'Istituto relativi alle delibere adottate, vengono affisse in bacheca per un periodo di 10 giorni (C.M. 105/75).

Art. 46 - Tutta la documentazione, oggetto del lavoro degli OO.CC., deve essere esibita a chiunque ne faccia richiesta e della stessa possono essere rilasciate fotocopie previa richiesta scritta (ai sensi L. 241/1990).

Art. 47 - Non sono soggetti a pubblicazione, né possono essere fotocopiati le deliberazioni concernenti singole persone, salvo contraria richiesta.

Art. 48 - Per una efficace comunicazione con l'utenza, tutti gli atti vengono affissi su una bacheca destinata agli OO.CC.